

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 844 del 28 luglio 2026

Nomina del Commissario straordinario dell'Istituto Regionale per le Ville Venete - IRVV. Legge regionale n. 63/1979 e ss.mm.ii.

[Designazioni, elezioni e nomine]

Note per la trasparenza:
Nelle more delle procedure di rinnovo degli organi dell'Istituto regionale per le Ville Venete, con il presente provvedimento si conferisce l'incarico di Commissario straordinario dell'Istituto, al fine di consentirne l'operatività e il regolare funzionamento.

L'Assessore Valeria Mantovan riferisce quanto segue.

L'Istituto Regionale per le Ville Venete, istituito con Legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 e con sede legale in Venezia, ha lo scopo di provvedere, in concorso con il proprietario o sostituendosi ad esso, al consolidamento, al restauro, nonché alla miglior utilizzazione, anche mediante studi e ricerche, delle Ville Venete soggette alle disposizioni di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche e integrazioni.

La L.R. n. 63/1979 e ss.mm.ii stabilisce che l'Istituto, ente strumentale della Regione, operi in conformità agli obiettivi della programmazione regionale ed agli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio regionale del Veneto, d'intesa con il Consiglio della Regione del Friuli - Venezia Giulia, per gli interventi da attuare nel territorio di quest'ultima.

La durata degli Organi dell'Istituto Regionale per le Ville Venete, ai sensi della L.R. 22 luglio 1997, n. 27, è pari alla durata dell'intera Legislatura e la scadenza è prevista il centottantesimo giorno successivo alla prima seduta del Consiglio regionale, con possibilità di proroga per non più di quarantacinque giorni decorrenti dalla scadenza del termine medesimo.

Il termine di scadenza per la ricostituzione degli Organi dell'Istituto, comprensivo della prorogatio di 45 giorni prevista dall'art. 4, comma 2 della L.R. 27/1997, coincide con il 28 luglio 2026.

Considerato che sono ancora in corso gli adempimenti finalizzati alla individuazione del nuovo Presidente, la cui nomina rappresenta il presupposto per la costituzione del nuovo Consiglio di Amministrazione, si rende necessario, ai sensi dell'art. 27 della L.R. 63/1979, affidare la gestione dell'Istituto ad un Commissario straordinario nominato dalla Giunta regionale, d'intesa con il Friuli Venezia Giulia, fino alla ricostituzione del Consiglio di Amministrazione.

Pertanto, considerato il curriculum professionale posseduto, si propone di conferire al prof. Amerigo Restucci l'incarico di Commissario straordinario dell'IRVV, il quale resterà in carica fino alla ricostituzione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto.

La citata Legge regionale n. 63/1979 e ss.mm.ii all'art. 4 prevede che sulla nomina del Commissario straordinario sia raggiunta l'intesa tra le due Regioni.

A tal fine, sulla proposta di conferimento dell'incarico di Commissario straordinario al prof. Amerigo Restucci, il Presidente della Giunta regionale con nota prot. n. 435501 del 24.7.2026 ha chiesto l'assenso al Presidente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia che lo ha espresso con nota prot. n. 10679/P del 27.7.2026, acquisita al prot. reg. n. 438002 del 27.7.2026.

Si dà atto che il conferimento dell'incarico di Commissario straordinario dell'IRVV al prof. Amerigo Restucci è condizionato alla presentazione, al momento dell'accettazione, della dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità previste dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39.

La Direzione Cultura provvederà con tempestività alle attività di verifica di cui agli artt. 6 e 8 della D.G.R. n. 152 del 10 marzo 2026, dandone atto in apposito decreto dirigenziale.

Al Commissario straordinario dell'IRVV competeranno poteri limitati all'ordinaria amministrazione dell'IRVV e all'assunzione di provvedimenti urgenti e indifferibili. Si stabilisce inoltre che l'incarico di Commissario straordinario dell'IRVV sarà svolto a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso a carico dell'IRVV delle spese sostenute e documentate.

Si propone di incaricare la Direzione Cultura dell'esecuzione del presente atto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 “Norme per l'istituzione e il funzionamento dell'Istituto regionale per le ville venete ‘I.R.V.V.’” e ss.mm.ii;

VISTA la Legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 “Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi” e ss.mm.ii;

VISTA la Legge regionale 10 aprile 2026, n. 4 “Bilancio di previsione 2026-2028”;

VISTO l'art. 5, co. 9 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modifiche dalla Legge n. 135/2012, e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e ss.mm.ii.;

VISTA la D.G.R. n. 152 del 10/03/2026 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità in ordine al conferimento di incarichi di competenza del Presidente e della Giunta regionale ai sensi del D.Lgs. 08/04/2013, n. 39. Aggiornamento”;

VISTA la nota prot. n. 435501 del 24.7.2026 con cui il Presidente della Regione del Veneto ha chiesto l'assenso al Presidente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

VISTA la nota prot. n. 10679/P del 27.7.2026, acquisita al prot. reg. n. 438002 del 27.7.2026, con cui il Presidente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ha espresso l'assenso richiesto;

VISTO l'art. 2, comma 2 della L.R. n. 54 del 31.12.2012 e ss.mm.ii.;

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che in data 28 luglio 2026 è scaduto il termine per la ricostituzione degli Organi dell'Istituto Regionale per le Ville Venete, comprensivo della prorogatio di quarantacinque giorni prevista dall'art. 4, comma 2 della Legge regionale 22 luglio 1997, n. 27;
3. di prendere atto che, non essendosi ancora conclusa la procedura finalizzata all'individuazione del nuovo Presidente dell'Istituto, la cui nomina costituisce presupposto per la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione, si rende necessario, ai sensi dell'art. 27 della Legge regionale 24 agosto 1979, n. 63, affidare la gestione dell'Istituto ad un Commissario straordinario fino alla ricostituzione del Consiglio di Amministrazione;
4. di conferire l'incarico di Commissario straordinario dell'Istituto Regionale per le Ville Venete - IRVV, con sede legale in Venezia, al prof. Amerigo Restucci, nato a Matera il 10 novembre 1942, per le motivazioni di cui in premessa, parti integranti del presente provvedimento;
5. di stabilire che l'incarico di Commissario straordinario dell'IRVV avrà durata fino alla ricostituzione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto;
6. di dare atto che l'incarico di Commissario straordinario dell'IRVV è condizionato alla presentazione al momento dell'accettazione, della dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità previste dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;
7. di dare atto che, ai sensi dell'art. 8 dell'Allegato A, parte integrante della D.G.R. n. 152 del 10 marzo 2026, stante la fattispecie d'urgenza, la Direzione Cultura provvederà con tempestività all'attività di verifica successiva di cui all'art. 6

del citato Allegato A, dandone atto in apposito decreto dirigenziale;

8. di dare atto che al Commissario straordinario dell'IRVV competeranno poteri limitati all'ordinaria amministrazione dell'IRVV e all'assunzione di provvedimenti urgenti e indifferibili;
9. di stabilire che l'incarico di Commissario straordinario dell'IRVV sarà svolto a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso a carico dell'IRVV delle spese sostenute e documentate;
10. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
11. di incaricare la Direzione Cultura dell'esecuzione del presente atto;
12. di informare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa ricorso straordinario di cui al capo III del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199/1971;
13. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.